



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE UFFICIO LAVORO

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.3.2017, nel giudizio promosso da BIANCO ORONZO nei confronti dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, iscritto al n. 3693/2016 r.g.

letti gli atti ed esaminata la richiesta formulata dall'Agenzia delle Dogane di integrazione del contraddittorio;

ritenuto che, nella fattispecie, il contraddittorio debba essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura selettiva – svoltasi a livello nazionale - indetta con determinazione direttoriale prot. n. 2664/RI del 4.2.2014, atteso che il ricorrente chiede che venga accertato il diritto all'inserimento nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (nella specie, per il riconoscimento dello sviluppo economico all'interno della III° Area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5);

rilevato che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge...quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità”;

ritenuto che, in considerazione della natura della controversia e dell'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti – come evidenziato dal Tribunale di Bari, nell'ambito del giudizio n. 729/2016 - per disporre la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Agenzia delle Dogane (prescrizione che garantisce una conoscenza generalizzata della domanda da parte dei partecipanti alla suddetta procedura), con le seguenti modalità:

- Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Dogane dal quale risulti :
1) l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione convenuta; 3) il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento; 4) l'indicazione della determina con cui è stata indetta la procedura selettiva in esame e l'indicazione dei controinteressati;
- Rilascio da parte dell'Agenzia delle Dogane al ricorrente di un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito di quanto suindicato, con la specificazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;
- Inserzione, a cura del ricorrente, nella Gazzetta Ufficiale di tale attestato.

DISPONE che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata, a cura di parte ricorrente, ai controinteressati entro il termine di 45 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione, con le modalità predette.

DISPONE altresì che l'Agenzia delle Dogane non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il predetto avviso e tutta la relativa documentazione.

FISSA per il prosieguo l'udienza del 23.6.2017 ore 9,30.

Si comunichi.

Brindisi, 24.3.2017



Il Giudice


Dott.ssa Maria Forastiere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 MAR 2017

Brindisi,

IL CANCELLIERE ES
(Pietro Gillo)



A.T.